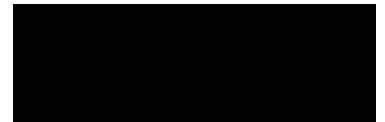


Proposta di legge di legge recante:

Disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, l'istituzione degli orti urbani e il recupero dei terreni abbandonati

di iniziativa del consigliere

Davide Tavernise



Reggio Calabria, 19 settembre 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presenza umana si sta sempre più concentrando nelle aree urbane, le città sono destinate a crescere sensibilmente nel corso dei prossimi anni e si stima che, entro il 2030, il 60% della popolazione mondiale vivrà all'interno delle città.

Sembra quindi fondamentale adottare soluzioni che consentano di migliorare le condizioni di vita urbana e, in tale prospettiva, il verde urbano si presenta come uno degli elementi principali per contribuire al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e per realizzare città sostenibili, sia dal punto di vista ambientale sia sociale. Sul punto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che per una corretta residenzialità e quindi per una salubrità urbana le persone dovrebbero abitare a non più di 300 metri di distanza da uno spazio verde.

Per verde urbano si intendono le aree, più o meno espanse, che costituiscono il polmone verde delle nostre città e la cui presenza è fondamentale per il benessere dei cittadini di ogni fascia d'età e ceto sociale, in quanto, la presenza di verde migliora la qualità della vita, poiché riduce lo stress, migliora l'umore e aumenta la produttività.

La presenza di parchi e giardini offre non solo occasioni di socialità, di pratica di sport all'aperto, di gioco per i più piccoli, ma garantisce anche un importante servizio ecologico, in quanto abbassa la presenza di polveri sottili nell'aria, attenua il rumore, contrasta l'innalzamento delle temperature, aumenta la permeabilità del suolo e garantisce alla città la connessione con i ritmi naturali e la presenza di varie specie animali e vegetali.

Una maggiore presenza di verde urbano si traduce inoltre anche in maggiore risparmio energetico. Le piante, infatti, aiutano a ridurre le temperature estive con conseguenti minori consumi per raffrescare e mitigano il freddo invernale, limitando la dispersione del calore. Aiule, giardini e altri sistemi verdi per la raccolta delle acque piovane contribuiscono, infine, a limitare gli allagamenti in caso di piogge torrenziali e sono quindi soluzioni semplici e ottimali per aumentare la resilienza delle città.

Nel nostro paese il principale riferimento normativo per il verde urbano è la legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" che ha introdotto una serie di indicazioni per gli amministratori locali per la promozione e l'incremento degli spazi verdi urbani e che ha spinto il Ministero dell'ambiente a emanare la Strategia nazionale del verde urbano.

La proposta di legge si colloca nel solco delineato da tale normativa, puntando alla valorizzazione del verde pubblico urbano, mediante l'emanazione di linee di indirizzo che fungono da guida e stimolo per le amministrazioni locali.

Nell'ottica di riqualificazione urbana e miglioramento dello stile e della qualità della vita, si collocano anche la promozione dell'istituzione degli orti urbani e socio-terapeutici, quali strumenti per favorire una vita salutare e a contatto con la natura e promuovere lo sviluppo sostenibile e il recupero delle terre abbandonate ai sensi della l. 440/1978.

I vantaggi della presenza di un orto urbano in città sono diversi, si pensi alla riscoperta del valore della terra, alla collaborazione tra cittadini e agricoltori per produrre frutta e verdura fresca. L'orto urbano, inoltre, sensibilizza le nuove generazioni rispetto a idee di città più sostenibili e "green", e consente ad adulti e anziani di fare attività fisica all'aria aperta e produrre alimenti nutrienti senza

l'uso di sostanze chimiche e pesticidi. Si incentiva dunque un meccanismo virtuoso che consente di contribuire a combattere l'esclusione sociale e la solitudine tipica degli agglomerati urbani, e di spendere meno grazie a una filiera agroalimentare corta. Inoltre, la coltivazione autonoma di frutta e verdura invoglia a mangiarne di più, cogliendola matura al punto giusto, con maggiori sostanze nutritive rispetto a quella che si acquista in negozio.

L'orto socio-terapeutico è un ausilio delle terapie mediche/psicologiche di recupero di condizioni di disagio o disabilità e consiste in attività di giardinaggio, orticoltura, cura delle piante, con l'affiancamento/assistenza di operatori esperti, al fine di ottenere risultati riabilitativo-terapeutici per le persone con disagi/disabilità o che hanno avuto storie di marginalità e svantaggio.

L'impegno del prendersi cura delle piante si estende alla cura di sé e degli spazi in cui si trascorre il tempo, con beneficio attraverso il contatto diretto nell'orto e nel giardino che consente anche di giovare del lavoro di gruppo: le attività svolte in un giardino terapeutico possono infatti facilitare la socializzazione, combattere il senso di isolamento e di inutilità personale tipici di condizioni di disagio.

Infine, in una prospettiva di complementarità rispetto alle previsioni di cui alla l.r. 31/2017, le previsioni contenute al Capo IV della proposta, in applicazione della l. 440/1978, intendono determinare un'opportunità di riqualificazione del territorio abbandonato che, per tale via, evita di essere degradato e esposto a rischi di dissesto idrogeologico e di incendi, nonché una possibilità di impiego per una platea di soggetti interessati all'attività agricola e pastorale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale:

Disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, l'istituzione degli orti urbani e il recupero dei terreni abbandonati

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e le finalità della proposta	//	//	0

Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che esplicita gli ambiti di intervento	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che disciplina le azioni dirette alla valorizzazione del verde urbano	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che indica i principi generali in materia di istituzione degli orti. La pubblicazione sul sito istituzionale avviene usando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che disciplina l'istituzione degli orti urbani	//	//	0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che disciplina l'istituzione degli orti socio-terapeutici	//	//	0
Art. 8	Norma a carattere ordinamentale che istituisce l'elenco dei terreni abbandonate mediante l'uso di risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili	//	//	0
Art. 9	Norma a carattere ordinamentale che disciplina le modalità di utilizzo di tali terreni	//	//	0
Art. 10	Norma a carattere ordinamentale che indica quali sono i terreni esclusi dall'applicazione della norma	//	//	0
Art. 11	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni dispositive a carattere ordinamentale. Le attività previste agli articoli 4 (pubblicazione sul sito istituzionale della regione dell'elenco dei comuni che attivano gli orti) e 8 (redazione dell'elenco dei terreni abbandonati ad opera del dipartimento competente in materia di agricoltura) sono svolte con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge di legge recante:

Disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, l'istituzione degli orti urbani e il recupero dei terreni abbandonati

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria riconosce l'importanza del verde nei contesti urbani e ne promuove lo sviluppo, l'incremento e la qualificazione come strumento di valorizzazione del paesaggio e della biodiversità, di contrasto e contenimento delle emissioni nocive in atmosfera e componente strutturale del sistema cittadino per aumentare la comodità e il benessere urbano e favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi.
2. La Regione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale di settore, per diffondere la cultura del verde cittadino, garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani, favorire la riqualificazione dei paesaggi degradati e l'aggregazione sociale, promuove:
 - a) azioni per qualificare, valorizzare ed innovare il sistema del verde urbano e di connettività urbana incentivando misure volte all'incremento della qualità e alla riconoscibilità del verde, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
 - b) la realizzazione di orti urbani e socio-terapeutici;
 - c) il recupero del territorio agricolo in condizioni di abbandono determinato da fenomeni di depauperamento demografico ed economico.

Art. 2

(Ambiti di intervento)

1. La Regione Calabria, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) recepisce gli obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano, redatta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 3 della l. 10/2013;
 - b) orienta il governo del territorio secondo i principi della Strategia nazionale del verde urbano e favorisce l'integrazione dei principi della Strategia negli strumenti di pianificazione e di regolamentazione dei comuni;
 - c) promuovere gli orti urbani e socio-terapeutici;
 - d) promuove il recupero del territorio agricolo abbandonato.

CAPO II

Verde urbano

Art. 3

(Valorizzazione del verde urbano)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente di settore, valorizza il verde urbano, inteso quale insieme degli spazi verdi, pubblici e privati, all'interno del contesto cittadino.
2. La Giunta regionale, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva linee di indirizzo per i comuni ove, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, indica:
 - a) modalità e criteri per ammodernare, gestire, implementare e rendere sostenibili dal punto di vista economico, ecologico ed agronomico le superfici che compongono il sistema del verde urbano;
 - b) modalità per censire il patrimonio arboreo urbano esistente;
 - c) criteri per creare spazi verdi e giardini negli insediamenti urbani, privilegiando sistemi a basso fabbisogno idrico, per migliorare il microclima urbano, l'efficienza energetica degli edifici e la difesa della falda acquifera, aumentare la biodiversità e la qualità ecologica delle aree urbane e diminuire le emissioni inquinanti e la produzione di allergeni.

CAPO III

Orti urbani e socio-terapeutici

Art. 4

(Principi generali in materia di orti urbani e socio-terapeutici)

1. Gli orti urbani e socio-terapeutici sono istituiti dai comuni nell'ambito del loro territorio e sono riconosciuti dalla Regione quale strumento di miglioramento del patrimonio cittadino, di educazione delle nuove generazioni ai temi della solidarietà, della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità, della riqualificazione ambientale e di riscoperta delle produzioni locali.
2. La Regione, per favorirne la diffusione e diffondere la conoscenza delle buone prassi, pubblica, sui siti istituzionali, l'elenco dei comuni che hanno istituito gli orti urbani e socio-terapeutici.

Art. 5

(Orti urbani)

1. Ai fini della presente legge, per orti urbani si intendono piccoli appezzamenti di terreno siti nell'agglomerato urbano o nelle aree periurbane periferiche o sottoutilizzate, individuati dai comuni e da assegnare a singoli residenti per consentire la coltivazione ortofrutticola a scopo di autoconsumo familiare.
2. I comuni per istituire gli orti urbani:
 - a) censiscono i terreni disponibili e li suddividono in particelle di dimensione tra i 50 e i 100 metri quadrati ciascuna o di dimensione inferiore ai 50 metri quadrati se necessario per mantenere o migliorare il paesaggio urbano o la riqualificazione territoriale;

- b) predispongono e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco delle particelle destinate a orti urbani ubicate nei propri territori;
- c) adottano un regolamento per disciplinare la procedura e la durata di assegnazione degli orti urbani, nonché le regole di gestione.

3. L'assegnazione degli orti urbani avviene mediante concessione a titolo gratuito, fermo restando il pagamento dei consumi di acqua ed energia elettrica a carico degli assegnatari, a seguito di procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, a cittadini residenti che ne facciano richiesta e che non siano proprietari di altri terreni coltivabili in ambito comunale. Le procedure per l'assegnazione tengono in considerazione i seguenti criteri di preferenza:

- a) nuclei familiari con minore indicatore della situazione economica equivalente;
- b) nuclei familiari composti da cinque o più componenti;
- c) nuclei familiari comprendenti almeno una persona anziana ultrasessantacinquenne;
- d) nuclei familiari comprendenti almeno una persona dichiarata disabile secondo la normativa vigente.

4. A ciascun nucleo familiare può essere assegnata una sola particella corrispondente a un orto.

5. Gli assegnatari gestiscono gli orti urbani nel rispetto del regolamento adottato dal comune di riferimento ai sensi del comma 2, lettera c).

Art. 6

(Orti socio-terapeutici)

1. Ai fini della presente legge, per orti socio-terapeutici si intendono appezzamenti di terreno, siti nell'agglomerato urbano o nelle aree periurbane periferiche o sottoutilizzate, individuati dai comuni e da assegnare a associazioni o enti pubblici o privati che si occupano di cura del disagio sociale e della disabilità, per favorire, attraverso le coltivazioni ortofrutticole, l'integrazione sociale di persone o gruppi svantaggiati e il supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica.

2. I comuni per istituire gli orti socio-terapeutici:

- a) censiscono i terreni disponibili e li suddividono in particelle di dimensione tra i 200 e i 500 metri quadrati ciascuna;
- b) predispongono e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco delle particelle destinate a orti socio-terapeutici ubicati nei propri territori;
- c) adottano un regolamento per disciplinare la procedura e la durata di assegnazione degli orti socio-terapeutici, nonché le regole di gestione.

3. L'assegnazione degli orti socio-terapeutici avviene mediante concessione a titolo gratuito, fermo restando il pagamento dei consumi di acqua e elettricità a carico degli assegnatari, a seguito di procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, a associazioni o enti pubblici o privati che si occupano di cura del disagio sociale e della disabilità, abbiano almeno una sede presso il territorio comunale di riferimento e presentino, unitamente alla richiesta, un progetto di recupero sociale o riabilitazione psichica o fisica. Le procedure per l'assegnazione tengono in considerazione i seguenti criteri di preferenza:

- a) gravità del disagio sociale e della disabilità delle persone coinvolte nel progetto di recupero;

- b) numero di persone coinvolte nel progetto di recupero;
 - c) utilizzo di pratiche ecocompatibili.
4. A ciascun richiedente può essere assegnata una sola particella corrispondente a un orto.
5. Gli assegnatari gestiscono gli orti urbani nel rispetto del regolamento adottato dal comune di riferimento ai sensi del comma 2, lettera c).

CAPO IV

Recupero dei terreni agricoli abbandonati

Art. 7

(Recupero dei terreni agricoli abbandonati)

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua azioni per la cura e il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati e volte a favorire la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio.

Art. 8

(Elenco dei terreni abbandonati)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, il dipartimento competente in materia di agricoltura, con risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, redige un elenco completo e aggiornato dei terreni, idonei per l'attività agricola, incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati sensi dell'articolo 2 della l. 440/1978 e dei beni i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato al medesimo dipartimento regionale la volontà di cedere la disponibilità a titolo gratuito a terzi.
2. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Giunta, è accessibile al pubblico ed è aggiornato annualmente con le informazioni sulle particelle disponibili.

Art. 9

(Utilizzo dei beni inseriti nell'elenco dei terreni abbandonati)

1. I terreni inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8, di seguito elenco, sono destinati alle attività agricola o pastorale e sono assegnati dalla Giunta regionale mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie previste dalla normativa vigente.
2. Il richiedente, al momento di presentazione della domanda, redige il piano di sviluppo.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con regolamento:
- a) le procedure per effettuare il censimento dei terreni e le modalità con cui i privati richiedono di inserire le loro proprietà nell'elenco;

- b) i criteri per rendere facilmente accessibili e consultabili i dati relativi ai terreni inseriti nell'elenco;
- c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento e i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni nell'elenco;
- d) le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione;
- e) i criteri per la selezione dei richiedenti;
- f) i criteri e lo schema per la redazione dei piani di sviluppo redatti dai richiedenti e le modalità di controllo sull'attuazione di tali piani;
- g) le procedure per la riassegnazione dei beni e i casi di revoca delle assegnazioni in ipotesi di inadempienza da parte dell'assegnatario;
- h) la richiesta di aggiornamento e trasmissione di nuovi dati di beni già inseriti o da inserire nell'elenco.

Art. 10

(Terreni esclusi)

1. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o la conservazione dell'ambiente;
- b) i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;
- c) i boschi, per come definiti dalla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;
- d) le aree di cave con destinazione finale diversa da quella agricola;
- e) i terreni che negli strumenti urbanistici hanno destinazione diversa da quella agricola.

2. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l'assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo.

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

f.to Davide Tavernise

